



estratto

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A LIVELLO DI SOTTO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

(ai sensi dell'articolo 198 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”)e
successive integrazioni e modificazioni)
(art. 8 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 “Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”)

aggiornamento luglio 2015

Approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. .del . . . novembre 20..

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI	4
ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA.....	5
CAPO II – DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	7
ART. 4 – DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI RIFIUTI.....	7
ART. 5 – RIFIUTI URBANI.....	7
ART. 6 – RIFIUTI SPECIALI	11
ART. 7 – RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE.....	12
CAPO III - GENERALITÀ SULL’ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	14
ART. 8 - AMBITO DISCIPLINATO.....	14
ART. 9 - COMPETENZE SULL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	14
ART. 10- DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	14
ART. 11- CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI.....	15
ART. 12 - TIPOLOGIE DI SERVIZI.....	17
CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE RACCOLTE DEI RIFIUTI.....	19
ART. 13 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.....	19
ART. 14 – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.....	19
ART. 15 - ZONE DI RACCOLTA	21
ART. 16 – COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E RELATIVO ALLESTIMENTO.....	22
ART. 17 – CENTRI COMUNALI DI CONFERIMENTO	24
ART. 18 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO	25
CAPO V – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE E I SERVIZI INTEGRATIVI.....	26
ART. 19 - NORME GENERALI PER LA RACCOLTE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	26
ART. 20 – NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE	27
ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI: CARTA, VETRO E ALLUMINIO, IMBALLAGGI IN PLASTICA, LEGNO, ECC.....	28
ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE.....	29
ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA	30
ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE.....	31
ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAIDA TE.....	32
ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI	32
ART. 27 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E ALTRI RIFIUTI PLASTICI DI ORIGINE AGRICOLA.....	33
ART. 28 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....	33
ART. 29 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO	33
ART. 30 - RIFIUTI INGOMBRANTI.....	34
ART. 31 - CONTENITORI PER IL SISTEMA DI RACCOLTA STRADALE.....	34
ART. 32 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	34
ART. 33 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO.....	35
ART. 34 – MODALITA’ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI.....	35
ART. 35- COMUNICAZIONE AGLI UTENTI	35
CAPO VI - ALTRI SERVIZI	36
ART. 36 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI	36

ART. 37 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI	36
<hr/>	
ART. 38 - SPAZZAMENTO STRADALE	37
ART. 39 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	38
ART. 40 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI.....	38
ART. 41 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI.....	39
CAPO VII - OBBLIGHI E DIVIETI.....	40
ART. 42 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	40
ART. 43 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI.....	40
ART. 44 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE	40
ART. 45 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI	40
ART. 46 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE	40
ART. 47 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.....	41
ART. 48 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	41
ART. 49 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	42
ART. 50 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA	42
ART. 51 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	42
ART. 52 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI	43
ART. 53 - ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE, CAMPEGGI	43
ART. 54 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI	43
ART. 55 - PULIZIA DEI TERRENI	43
ART. 56 - BONIFICA DI SITI CONTAMINATI, DEPOSITI INCONTROLLATI DI RIFIUTI, DISCARICA ABUSIVA	44
ART. 57 - DEPOSITI INCONTROLLATI DI RIFIUTI	44
ART. 58 - DISCARICA ABUSIVA	44
ART. 59 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI	45
CAPO VIII - NORME FINALI.....	46
ART. 60 - INFORMAZIONE	46
ART. 61 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	46
ART. 62 - CONTROLLI.....	46
ART. 63 - SANZIONI	47
ART. 64 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	48
ART. 65 - ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	48
ART. 66 - NORME TECNICHE ATTUATIVE	48
ART. 67 - ALLEGATI.....	48

CAPOIV- DISPOSIZIONI GENERALI PER LE RACCOLTE DEI RIFIUTI

ART. 13– NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori devono essere sottoposti a regolari lavaggi, eventualmente avvalendosi del servizio attivato dal Gestore del servizio.
2. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dall'Autorità di sub-ATO e dal Gestore del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal Gestore del servizio, in accordo con l'Autorità di sub-ATO.
3. **E' inoltre vietato²⁴:**
 - l'uso improprio dei contenitori forniti dal dall'Autorità di sub ATO o dal Gestore del servizio;
 - la cernita dei rifiuti nei contenitori;
 - l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti;
 - eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore del servizio;
 - lo sblocco dei freni di stazionamento, il ribaltamento e danneggiamento in alcun modo dei contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
 - la manomissione delle chiusure dei contenitori seminterrati e il danneggiamento degli apparati elettronici e meccanici.
4. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, e vietato il conferimento.
5. I quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei contenitori seminterrati, nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive.

ART. 14 – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. Particolare importanza assume la gestione dei rifiuti provenienti dalle attività non domestiche (produttive, commerciali e di servizi), attività che risultano generalmente grandi produttori di rifiuti valorizzabili (in particolare imballaggi). In considerazione di tale fatto, può essere importante assicurare a tali soggetti un servizio di gestione che comprenda quelle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi che, per qualità e quantità, possono essere assimilate ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e)¹ del D.Lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e

¹ e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani

2. Possono essere dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per quantità, secondo i criteri proposti nel presente regolamento, e compresi nell'elenco di cui al citato punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984³ (riportato nell'Allegato A), e per i quali non risulta necessaria la caratterizzazione ai sensi del DM 13 marzo 2003.
3. Di seguito si riporta l'elenco dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti derivanti da attività agricole ed agroindustriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio;
 - b. i rifiuti sanitari, non pericolosi, così come classificati dalle norme vigenti⁴, che derivino da strutture pubbliche e private⁵ che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni previste dalle norme vigenti⁶;
 - c. i rifiuti derivanti dalle attività di ufficio, magazzino, reparti di spedizione, attività accessorie, cucine e mense interne, di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione dei rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti il cui smaltimento non determini, in ogni caso, la formazione di emissioni ed effluenti o effetti che comportino maggior pericolo per la salute delle persone e/o dell'ambiente rispetto ai rifiuti urbani;
4. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti dalle seguenti attività non domestiche:
 - a) attività sanitarie, con esclusione delle superficie di formazione di rifiuti pericolosi;
 - b) uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
 - c) servizi scolastici e loro pertinenze;
 - d) attività professionali⁷.
5. Si intendono come rifiuti ingombranti assimilati i rifiuti di beni e componenti di arredamento originati da locali ad uso ufficio o vendita di merci, derivanti da esercizi commerciali, industriali, istituzionali e di altro tipo, esclusi i RAEE, purché conferiti con le modalità fissate per gli analoghi rifiuti ingombranti domestici e secondo i limiti quantitativi previsti dall'assimilazione ai rifiuti urbani.
6. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali a rifiuti urbani, inoltre, possono essere poste delle condizioni di conferimento che consentano una gestione privilegiata proprio dei rifiuti da imballaggio, ed in particolare sono fissate le seguenti prescrizioni:
 - a. gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità

² 2. Sono rifiuti urbani:

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

³ nell'attesa delle determinazioni generali previste dalla normativa vigente, ossia del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/06.

⁴ articolo 2, comma 5, lettera b) del DPR 15 luglio 2003, n. 254

⁵ individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

⁶ di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833

⁷ limitatamente ai rifiuti ricompresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984

- possono essere considerati assimilati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento per la raccolta differenziata;
- b. i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari possono essere accettati solo se risultano sottoposti alle operazioni di lavaggio e bonifica secondo le indicazioni riportate nell'apposito manuale approvato con deliberazione della Giunta regionale⁸;
 - c. i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituente accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, possono essere accettati solo qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto. Ad eccezione di quanto indicato e in deroga ai criteri quantitativi succitati, possono essere sempre considerati urbani i rifiuti derivanti da operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.
7. Fatte salve alcune eccezioni sotto riportate, l'assimilazione a rifiuti urbani di rifiuti speciali provenienti da attività diverse da quelle domestiche, riconducibili ad attività commerciali, artigianali ed industriali deve essere subordinata alla sottoscrizione di una dichiarazione da parte del soggetto interessato, con la quale vengono specificate tutte le informazioni atte a verificare preventivamente anche le tipologie e le quantità di rifiuti che lo stesso intende conferire al servizio pubblico e le frequenze di conferimento. La dichiarazione di cui sopra può essere concretizzata anche attraverso la sottoscrizione di accordi o convenzioni da stipulare fra l'Autorità di sub-ATO, il gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e il/i soggetto/i produttore/i dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai fini della corretta gestione di tali rifiuti.
8. Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai m²/anno dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi previsti ai commi precedenti. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dai competenti uffici del sub ATO.
9. L'articolo 188 "Oneri dei produttori e dei detentori" del Dlgs 152/2006 prevede che gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccogliitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
- a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellateesportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.
9. Nel caso in cui il produttore o detentore intenda avvalersi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, è prevista la stipula di apposita convenzione, da basarsi sui seguenti presupposti:
- a) la Convenzione, da stipularsi obbligatoriamente tra Autorità di subATO e utenze che producono rifiuti speciali nei termini previsti al punto 1.1. – CRITERI GENERALI, ha per oggetto il conferimento al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati organizzato dalla Autorità di subATO, dei rifiuti speciali non pericolosi dichiarati assimilati agli urbani;

⁸ deliberazione della Giunta regionale n. 297, del 9 febbraio 2004
Regolamento di gestione dei rifiuti

- b) l'Autorità di subATO con proprie delibere potrà modificare in qualsiasi momento la qualità e le quantità di rifiuti assimilati conferibili; può altresì deliberare di aggiungere ulteriori rifiuti assimilabili (in tal caso vale quanto di nuovo stabilito negli atti deliberatori);
- c) il soggetto gestore del servizio avrà cura di conferire al centro regionale, o presso centro autorizzato, i materiali puliti e selezionati raccolti presso le utenze convenzionate;
- d) qualora sia operativo un centro di conferimento o una stazione di trasferimento, la ditta vi potrà conferire i rifiuti con le modalità e come da elenco CER stabiliti dal regolamento del centro stesso o dalla autorizzazione regionale;
- e) il corrispettivo del servizio è stabilito dal Regolamento per la tariffa approvato dagli organi competenti;
- f) la convenzione stabilisce la durata del servizio, in qualsiasi momento le parti possono disdire la convenzione previa comunicazione motivata scritta almeno trenta giorni prima;
- g) la Convenzione prevede in ogni caso l'impegno del convenzionato ad accettare e rispettare le modalità di erogazione del servizio secondo quanto stabilito dal Regolamento di gestione, nonché a conferire i rifiuti nelle quantità definite e nel rapporto tra rifiuti differenziati ed indifferenziati stabiliti dal Regolamento;
- h) la Convenzione prevede la revoca immediata del servizio in caso di irregolare conferimento dei rifiuti assimilati al servizio pubblico, fatte salve le sanzioni e la comunicazione alle autorità competenti nel caso in cui tali irregolarità comportino violazioni alle norme ambientali sanzionate penalmente;
- i) tutti i soggetti convenzionati obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico devono inviare annualmente copia del MUD (Modello Unico Dichiarazione ambientale) oggetto delle loro attività entro il 30 aprile di ogni anno alla Autorità di sub ATO;
- j) a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù della convenzione, il soggetto convenzionato, a giudizio esclusivo dell'Autorità di sub-ATO, può essere tenuto a prestare idonea fidejussione bancaria per un importo commisurato al costo annuale del servizio, adeguata annualmente al costo a consuntivo dell'anno precedente.

**CAPO V – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE E
I SERVIZI INTEGRATIVI**

**ART. 19 - NORME GENERALI PER LA RACCOLTE DEI RIFIUTI URBANI
INDIFFERENZIATI**

1. La raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
2. I rifiuti indifferenziati devono essere contenuti in appositi sacchi forniti dalla Comunità montana o comunque in sacchetti di capacità massima di litri 25, conferiti esclusivamente presso i contenitori seminterrati o cassonetti posizionati sul territorio dotati di calotta volumetrica e apertura elettronica tramite tessera di riconoscimento. E' vietata l'immissione di rifiuti sciolti.
3. Le utenze non domestiche quali alberghi, campeggi, B&B, mense scolastiche, rifugi, agriturismi, ristoranti e micro comunità devono, se non disposto diversamente dall'Autorità di sub ATO, conferire i rifiuti indifferenziati attraverso un sistema di raccolta domiciliare attraverso l'utilizzo di cassonetti chiusi personalizzati.
4. E' **vietato**, altresì, immettere nei contenitori seminterrati o cassonetti o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
5. Nei contenitori seminterrati o cassonetti predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati **è vietata**³⁵ l'immissione di:
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
 - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti ingombranti e RAEE
 - altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
6. Le **utenze non domestiche**, sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per i rifiuti indifferenziati, sempre che per tali tipologie di rifiuto non siano stati attivati servizi di raccolta specifici, a ritiro od a consegna, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):
 - a) **i materiali immessi nei contenitori seminterrati o cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani** ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - b) **i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori seminterrati o cassonetti chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità**, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere per quelli indifferenziati la capienza massima è di litri 25; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento; devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume, oppure conferiti tramite il servizio di raccolta rifiuti ingombranti a chiamata o personalizzato;

³⁵ Violazioni sanzionate, vedi articolo 63

c) i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei contenitori seminterrati o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive;

d) è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani gli imballaggi secondari e terziari⁹.

3. Gestione dei **rifiuti urbani pericolosi (RUP)**.

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è posto l'assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi (RUP) nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti domestici ed assimilati.

A tal fine è assicurata la raccolta differenziata di tali rifiuti organizzando il relativo conferimento tenuto conto della quantità presunta da smaltire e della potenziale pericolosità degli stessi. In relazione a ciò, generalmente possono costituire punto di riferimento privilegiato i centri comunali di conferimento.

Per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi quali pile, medicinali scaduti, per i quali esiste già un sistema di conferimento organizzato su base stradale o attraverso il supporto di strutture aperte al pubblico (es. i medicinali raccolti presso le sedi delle farmacie o degli ambulatori dei medici di sanità pubblica, o le pile raccolti in prossimità dei rivenditori), tali servizi possono continuare ad essere svolti attraverso il sistema esistente purché organizzato e coordinato a livello comprensoriale.

L'elenco dei rifiuti³⁶ include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi ³⁷ e l'obbligo di tenuta dei registri ³⁸ non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità alle disposizioni vigenti ³⁹.

⁹ a. **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b. **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;

c. **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d. **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei".

ART. 21- RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI: CARTA, VETRO E ALLUMINIO, IMBALLAGGI IN PLASTICA, LEGNO, ECC.

1. La raccolta dei materiali riciclabili può avvenire con raccolta domiciliare, in particolare presso utenze selezionate, o raccolta stradale adottata di norma per le utenze domestiche nei nuclei abitati e presso le case sparse, ove non sono attivati i servizi di raccolta domiciliare. La raccolta delle frazioni quali carta, cartone, vetro, plastica e alluminio avviene tramite raccolta stradale attraverso i contenitori seminterrati o con cassonetti per la raccolta del cartone, i restanti materiali riciclabili sono conferiti tramite raccolta domiciliare.
2. La raccolta dei materiali riciclabili è, in genere, sempre possibile anche presso il Centro Comunale di conferimento ove realizzato. Per le utenze non domestiche è possibile attivare un servizio di raccolta domiciliare, se assimilati, per i seguenti materiali riciclabili: carta, cartone, plastica, vetro e alluminio.
3. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.
4. La raccolta differenziata della **carta riciclabile** è ammessa per quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, brik e cartoni per bevande ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte.
5. Per quanto concerne gli imballaggi di **cartone** provenienti da utenze non domestiche, se assimilati, ove è prevista una raccolta domiciliare, i produttori conferiscono tali materiali o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta stabiliti dal Gestore del servizio; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati o collocati in attrezzature appositamente fornite (es. gabbie roller). Il Gestore del servizio può individuare altre modalità di conferimento o intervenire su chiamata. Negli altri casi le utenze non domestiche devono conferire gli imballaggi cartacei nei contenitori seminterrati o presso il Centro Comunale/comunitario ove realizzato.
6. Gli imballaggi (contenitori) in **vetro**, provenienti da utenze non domestiche su richiesta dell'utenza stessa, se considerabili assimilati, sono oggetto di raccolta domiciliare attraverso il conferimento presso cassonetti personalizzati posizionati su proprietà privata ed esposti in base al calendario di raccolta stabilito dal gestore del servizio. Negli altri casi le utenze non domestiche devono conferire il vetro e l'alluminio, se considerati assimilati, presso i contenitori seminterrati.
7. E' vietato conferire nei cassonetti destinati alla raccolta differenziata ivi compresi quelli per il vetro: vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor, oggetti in ceramica che sono considerati come rifiuti ingombranti o RAEE e conferiti agli appositi centri di raccolta o tramite la raccolta domiciliare.
8. Le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, cornici) ove assimilate, parzialmente riutilizzabili previ appositi trattamenti, devono essere conferite, con flussi ben separati per materiale, mediante conferimento dal servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti ove proposto, o presso il Centro Comunale di conferimento se realizzato o avviate a recupero o smaltimento direttamente dal produttore.
9. La raccolta differenziata della **plastica e metalli (multimateriale)** riguarda imballaggi quali

contenitori, piccoli oggetti, di plastica, alluminio e acciaio, come bottiglie di acqua minerale, latte, bibite e olio; piatti e bicchieri monouso; vaschette e confezioni rigide e flessibili per alimenti; flaconi e dispenser per detersivi, saponi e cosmetici; materiali per la protezione e trasporto delle merci; cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere; vasi per vivaisti; grucce appendiabiti; articoli casalinghi; giocattoli; posate in plastica; portamatite; scatole e buste per il confezionamento di capi d'abbigliamento; shopper; sacchi per detersivi, per prodotti per giardinaggio e alimenti per animali; fusti e secchielli; bombolette spray; scatolette per carne, pesce e cibo per animali; tappi; capsule; barattolame vario; scatole per liquori e dolci; coperchi, pentole, padelle e stoviglie; contenitori, tubetti e fogli in alluminio, purché non contaminati da sostanze pericolose, piatti e bicchieri monouso purché non contenenti sostanza organica.

10. La raccolta del multimateriale proveniente da utenze non domestiche, se assimilata, avviene con modalità di raccolta domiciliare, su richiesta dell'utenza attraverso il conferimento presso cassonetti personalizzati posizionati su proprietà privata ed esposti in base al calendario di raccolta stabilito dal gestore del servizio. Negli altri casi le utenze non domestiche, **ove autorizzate** devono conferire la plastica se assimilata, presso i contenitori seminterrati.
11. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e gli imballaggi in vetro, alluminio, plastica, metallo se sporchi di altre sostanze materiali e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
12. La raccolta degli imballaggi in **legno**, se assimilati, avviene per le seguenti tipologie: pallet ovvero pedane per la movimentazione delle merci, il carico e lo scarico dei veicoli e le operazioni di logistica; imballaggi ortofrutticoli quali cassette per la frutta e la verdura, utili a confezionare, stoccare e vendere i prodotti dell'orto; imballaggi industriali ove assimilati quali casse e gabbie per il trasporto delle merci, bobine per cavi elettrici, telai, supporti e selle per le merci; piccoli imballaggi da vendita (per vini, formaggi, confezioni di lusso o particolari, che vogliono evidenziare caratteristiche di ecologicità e naturalità dei prodotti ecc.) e dei tappi di sughero, particolarmente indicati per la chiusura di vini di alta qualità raccolti ove possibili in modo separato.

ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La frazione verde e le ramaglie provenienti dalla manutenzione di aree pubbliche a cura di soggetti appaltatori del servizio, ove non sia stato predisposto apposito punto di conferimento, deve essere conferita direttamente ad un impianto di compostaggio verde o presso il centro di raccolta regionale, o presso un impianto di recupero autorizzato come previsto all'art. 5.
2. La frazione verde o le ramaglie provenienti dalla manutenzione di aree pubbliche eseguita direttamente dal personale dei Comuni o quella proveniente da aree private, deve essere compostata dal produttore e ove non possibile viene conferita presso le apposite benne presenti sul territorio dei vari Comuni nel periodo da aprile ad ottobre o con le modalità stabilite dall'Autorità di sub ATO e dal Gestore del servizio.
3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc..
4. E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
5. E' vietato il conferimento della frazione verde in sacchi di plastica o altro materiale.
6. Il Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione comunale e l'Autorità di sub- ATO, promuove, per le utenze che dispongono di area a verde, la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti.
7. La frazione verde raccolta è prioritariamente da destinare al compostaggio le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale

legnoso), ove consentito possono essere sottoposte a triturazione presso aree attrezzate o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibile per impianti a biomassa).

ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. Per la gestione della frazione organica putrescibile costituita prevalentemente da scarti di cucina (“umido”) si devono privilegiare azioni preventive, quali l'autocompostaggio.
2. In caso di attivazione di circuiti di recupero, ad esempio per compostaggio di prossimità, il conferimento e l'eventuale servizio di raccolta può interessare diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. I rifiuti conferiti/raccolti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità come previsto dalle vigenti norme in materia, da soli o in miscela con altri materiali organici.
4. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo.
5. L'eventuale raccolta può essere effettuata mediante sistema domiciliare con l'utilizzo di contenitori dedicati e di contenitori specifici per utenti particolari. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinati in relazione alla tipologia di utenza. Può essere previsto il conferimento diretto al luogo di trattamento (punto di compostaggio di prossimità), nei casi e secondo le norme appositamente emanate dal sub- ATO, sulla base di quanto previsto all'art. 6, comma 3.
6. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori devono essere sottoposti a regolari lavaggi, anche avvalendosi del servizio attivato dal Gestore del servizio.
7. Il materiale deve essere conferito dall'utenza in appositi sacchetti biodegradabili e compostabili (**norma UNI 11451:2012 "Sacchi biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani)** e deve essere esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
8. La frequenza di svuotamento dei contenitori è strettamente correlata al sistema adottato e alla capacità dei contenitori; è necessario privilegiare i sistemi che tendano alla riduzione della frequenza degli svuotamenti per contenere i costi, garantendo il rispetto dei criteri igienico sanitari.
9. E' vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dal Gestore del servizio.

ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE.

1. In relazione a quanto previsto dalle norme vigenti⁴¹ le pile e gli accumulatori usati sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal Gestore del servizio o mediante raccolta domiciliare.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati⁴² deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziati, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
5. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
6. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni (sedi dei Comuni, piazzali) e sedi sanitarie.
7. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e tale contenitore deve essere custodito dalla farmacia in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
8. E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
9. I contenitori stradali, o posizionati presso i servizi ASL, per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.
10. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, vengono raccolti con specifico servizio, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
11. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.
12. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso la stazione di conferimento o altre aree autorizzate.

ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAIDATE

1. I materiali derivanti dalle pratiche del “fai da te” di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati quindi da utenze domestiche, (oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali), devono essere conferiti dai detentori tramite il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti o presso il Centro di Raccolta se operativo secondo i criteri indicati nel Regolamento di gestione del Centro di Raccolta.

ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI

1. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti devono essere stoccati separatamente dagli altri rifiuti, in contenitori adeguati, e conferiti tramite il servizio di raccolta domiciliare. Il gestore del servizio conferisce tali rifiuti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate in accordo con il Consorzio obbligatorio previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.
2. Sono altresì ammessi conferimenti da parte di utenze non domestiche, se assimilate, tramite lo stesso servizio di raccolta domiciliare .

ART. 27 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E ALTRI RIFIUTI PLASTICI DI ORIGINE AGRICOLA

1. L'Autorità di sub-ATO, promuove un sistema di conferimento differenziato dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, la raccolta avviene attraverso il servizio di raccolta domiciliare .
2. E' fatto divieto di conferire i contenitori primari di fitofarmaci, se sono pieni o parzialmente pieni (indipendentemente se il fitofarmaco sia scaduto o meno). Nel caso di tali contenitori pieni o parzialmente pieni di fitofarmaci, lo smaltimento deve essere effettuato a cura dei produttori o detentori secondo le norme vigenti per i rifiuti speciali pericolosi.
3. E' possibile, sempre separatamente dai materiali suddetti, attivare raccolte che riguardino altri materiali plastici non contaminati quali tubi per irrigazione, sacchi vuoti per fertilizzanti, teli agricoli, contenitori di sementi ecc.; in linea generale le modalità di raccolta sono quelle a domicilio o il conferimento presso appositi punti di raccolta.
4. L'avvio effettivo della raccolta dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e di altri materiali agricoli suddetti essere preceduto dalla stipula di un accordo con le principali Organizzazioni Professionali Agricole.
5. In ogni caso le modalità di raccolta differenziata dei suddetti materiali sono stabilite dall'Autorità di sub-ATO in base alla dislocazione delle utenze produttrici e alle quantità dei materiali raccogliabili secondo modalità amministrative che sono definite in base a quanto indicato dall'art. 12.

ART. 28 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e /o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usate, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.
2. Oltre ai conferimenti presso il Centro di Raccolta ove realizzato, possono essere previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici

contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.

3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dall'Autorità di sub-ATO per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
4. I materiali raccolti sono avviati presso il Centro di Raccolta o gli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.

ART. 30- RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - consegna al Centro Comunale di conferimento qualora realizzato;
 - ritiro a domicilio su richiesta al numero verde o segnalazione sul sito internet del gestore del servizio (raccolta per appuntamento), nel caso in cui il servizio sia attivo.
2. Nel caso di conferimento al centro comunale/comunitario di conferimento, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 16.
3. Il servizio di ritiro domiciliare su richiesta (appuntamento) dei rifiuti ingombranti derivanti da utenze domestiche o assimilati è attivato gratuitamente ed è effettuabile secondo le modalità prevista dal contratto di servizio; negli altri casi il ritiro su chiamata è a pagamento.
4. L'utente deve di norma conferire i rifiuti su suolo pubblico o privato facilmente accessibile, salvo accordi intercorsi con il Gestore dei servizi, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
5. In alternativa i giorni di erogazione del servizio su chiamata possono essere predeterminati: in questo caso il Gestore del servizio deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve preavvisare il Gestore del servizio.
6. Ad eccezione dei casi normati al punto 4), 5), è vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali.
7. I RAEE devono essere conferiti e gestiti secondo le norme vigenti agli appositi centri abilitati anche tramite il servizio di raccolta domiciliare o presso i rivenditori (one to one)⁴³;
8. L'Autorità di sub-ATO definisce, in accordo con il Gestore del servizio, ulteriori modalità di gestione rifiuti ingombranti.

ART. 31- CONTENITORI PER IL SISTEMA DI RACCOLTA STRADALE

1. La collocazione, la gestione, l'utilizzo di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata, per le tipologie di rifiuti che eventualmente non vengono raccolte con modalità domiciliare, è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi e il luogo dove collocare i contenitori è indicato dall'Autorità di sub-ATO.

ART. 32-COMPOSTAGGIODOMESTICO

1. L'Autorità di sub-ATO promuove la pratica del compostaggio domestico in collaborazione con l'ATO.

2. E' ammessa l'immissione nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, in fossa appositamente predisposta o in appositi composte, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
3. In ogni caso il compostaggio domestico va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dall'Autorità di sub-ATO e di ATO, con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc..
4. Sono assimilati a compostaggio domestico le compostiere, anche elettromeccaniche, a servizio di una singola utenza a condizione che siano verificate le condizioni previste per il compostaggio domestico (aree per utilizzo compost) e che si rispettino gli standard di qualità de compost prodotto.
5. Sono ammesse le compostiere per il compostaggio collettivo, manuali o elettromeccaniche, a servizio di più di una singola utenza a condizione che siano verificate le condizioni previste dalle norme di legge ed acquisite le necessarie autorizzazioni previste dal Dlgs 152/2006, artt. 208 , 216.

ART. 33 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO

1. L'Autorità di sub-ATO stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato, rivolte al recupero di materiali.
2. I criteri di raccolta e conferimento separato stabiliti nel Regolamento e nel Piano di sub-ATO per le varie frazioni dei rifiuti urbani sono applicati anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti assimilati, suscettibili di analoghe destinazioni.

CAPO VII - OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 42 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. **Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel Regolamento.**
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dall'Autorità di sub-ATO, cui compete informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 43 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. **I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti.**

2. **In base all'istituzione dei servizi integrativi contemplati dal presente Regolamento, i produttori sottoscrivono apposita convenzione con il Gestore del servizio o per conto dell'Autorità di sub-ATO con il Gestore del servizio.**

ART. 53 – ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE, CAMPEGGI

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno far pervenire al Gestore del servizio, **con preavviso di 15 giorni**, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposita convenzione in quanto i rifiuti prodotti siano per quantità o natura da ritenersi rifiuti speciali non assimilati.
2. **E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori** per rifiuti collocati dal Gestore del servizio su area pubblica o concordata, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso la sopracitata convenzione di smaltimento di rifiuti speciali.

ART. 62 – CONTROLLI

1. Ai sensi delle vigenti norme nazionali in materia di rifiuti, all'Autorità di ATO competono i controlli su tutte le attività di gestione integrata dei rifiuti, all'Autorità di sub-ATO competono i controlli sulle funzioni di propria competenza. Per l'esercizio di tale attività le autorità si possono avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge. Per il rispetto delle norme regolamentari del presente regolamento e delle ordinanze delle amministrazioni competenti il controllo compete anche al Comune.
2. Le attività di vigilanza sia delle norme di legge che del presente regolamento, sia delle eventuali ordinanze delle amministrazioni, oltre dagli organi di polizia giudiziaria dello Stato, sono effettuate dal personale del Corpo forestale e della Polizia Locale.
3. L'Autorità d'ambito può incaricare per le attività di vigilanza, d'intesa con le autorità di Sub-ATO anche soggetti individuati tra il personale dei Comuni, della Comunità Montana, della Regione Autonoma Valle d'Aosta ed in caso di necessità anche tra il personale del Soggetto Gestore del servizio.
4. Il personale è appositamente incaricato, previo adeguato corso di formazione, dall'Autorità d'Ambito, con qualifica di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., di far rispettare le disposizioni di legge e regolamentari.
5. In qualunque momento i luoghi e i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti potranno essere soggetti a controllo da parte del Corpo forestale, degli agenti di Polizia Locale e del personale incaricato per verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
6. Le competenze del personale incaricato sono:
 - a) informazione ai cittadini ed alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata;
 - b) prevenzione nei confronti dei comportamenti degli utenti e controllo del regolare conferimento dei rifiuti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed all'organizzazione dei servizi di raccolta;
 - c) vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio costituito dai beni strumentali utilizzati dagli utenti nell'ambito dei servizi di igiene ambientale;
 - d) vigilanza, controllo e accertamento delle violazioni alle norme nazionali, regionali e regolamentari. Nel caso di presenza di reati il personale incaricato effettua la segnalazione all'autorità giudiziaria;
 - e) eventuali altre attività (educazione ambientale, elaborazioni statistiche ecc.)

7. Gli atti adottati dal personale incaricato hanno efficacia ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del cc.
8. Sono fatte salve le competenze e gli obblighi degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.
9. Nel caso in cui i rifiuti siano conferiti a pagamento, il trattamento dei dati personali è ammesso per le sole finalità di accertamento dell'effettiva residenza nel Comune dell'utente conferente e per evitare conferimenti in violazione ai limiti quantitativi ammessi; a tale riguardo nei confronti dell'utente deve essere predisposta una informativa contenente gli elementi indicati e i dati personali devono essere conservati per il solo periodo necessario allo scopo per i quali essi stessi sono stati raccolti.

ART. 63–SANZIONI

1. Le violazioni amministrative e gli importi delle relative sanzioni sono indicati nella Tabella B allegata al presente Regolamento per farne parte integrante.
2. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative stabilite dalla normativa vigente, ai soggetti che ostacolano, in qualunque modo, le operazioni di ispezione, di accertamento e di verifica di cui all'art. 62, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si osservano le disposizioni di cui alla L. 24-11-1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'art. 62.
5. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

ALLEGATO B - Tabella relativa alle violazioni e relative sanzioni

	Tipologia della violazione	Articolo di riferimento	Sanzione
1	E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dall'Autorità di sub-ATO e dal Gestore del servizio e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal Gestore del servizio, in accordo con l'Autorità di sub-ATO.	ART. 13 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	da € 50,00 a € 500,00
2	E' vietato : <ul style="list-style-type: none"> • l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal Gestore del servizio; • la cernita dei rifiuti nei contenitori; • l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti; • eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore del servizio; • lo sblocco dei freni di stazionamento, il ribaltamento e danneggiamento dei contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso. 	ART. 13 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	da € 50,00 a € 500,00
3	E' vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata.	F. 16 – COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E RELATIVO ALLESTIMENTO	da € 50,00 a € 500,00
4	E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare motivata richiesta all'Autorità di sub-ATO, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del servizio.	F. 16 – COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E RELATIVO ALLESTIMENTO	da € 50,00 a € 500,00
5	E' vietata l'immissione di rifiuti sciolti non contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi.	ART. 19 - NORME GENERALI PER LA RACCOLTE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	da € 50,00 a € 500,00
6	E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.	ART. 19 - NORME GENERALI PER LA RACCOLTE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	da € 50,00 a € 500,00
7	Nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è vietata l'immissione di: <ol style="list-style-type: none"> a. rifiuti oggetto di raccolta differenziata; b. rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani; c. rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica; 	ART. 19 - NORME GENERALI PER LA RACCOLTE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	da € 50,00 a € 500,00

	<p>d. rifiuti urbani pericolosi; e. rifiuti ingombranti e RAEE f. altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.</p>		
8	<p>Le utenze non domestiche, sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per i rifiuti indifferenziati, sempre che per tali tipologie di rifiuto non siano stati attivati servizi di raccolta differenziata, a ritiro od a consegna, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):</p> <p>a) i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;</p> <p>b) i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento; devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;</p> <p>c) i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive;</p> <p>d) è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani gli imballaggi secondari e terziari.</p>	<p>ART. 19 - NORME GENERALI PER LA RACCOLTE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</p>	<p>da € 1000,00 a € 5000,00</p>
9	<p>E' posto l'assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi (RUP) nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti domestici ed assimilati.</p>	<p>ART. 19 - NORME GENERALI PER LA RACCOLTE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</p>	<p>da € 50,00 a € 500,00</p>
10	<p>Per tutte le frazioni di rifiuti per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.</p>	<p>ART. 20 – NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE</p>	<p>da € 50,00 a € 300,00</p>
11	<p>E' vietato conferire nei cassonetti destinati alla raccolta differenziata ivi compresi quelli per il vetro: vetro retinato, vetro opale (es.</p>	<p>ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI: CARTA,</p>	<p>da € 50,00 a € 300,00</p>

	boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor, oggetti in ceramica che sono considerati come rifiuti ingombranti o RAEE e conferiti agli appositi centri di raccolta (ecopiazze).	VETRO E ALLUMINIO, IMBALLAGGI IN PLASTICA, LEGNO, ECC.	
12	E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.	ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE	da € 50,00 a € 500,00
13	E' vietato il conferimento della frazione verde in sacchi di plastica o altro materiale.	ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE	da € 50,00 a € 500,00
14	E' vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dal Gestore del servizio ed è obbligatorio l'utilizzo di contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti certificati a norma europea, UNI EN 13432-2002, che ne garantiscano la compostabilità e la biodegradabilità.	ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA	da € 50,00 a € 500,00
15	E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.	ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE	da € 50,00 a € 500,00
16	E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.	ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE	da € 500,00 a € 1000,00
17	E' vietato il conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato ad impianti destinati a ricevere il rifiuto indifferenziato, salvo casi eccezionali	ART. 29 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO	da € 1000,00 a € 5000,00
18	E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali.	ART. 30 - RIFIUTI INGOMBRANTI	da € 500,00 a € 1000,00
19	E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare i cestini portarifiuti, compresi nei servizi di nettezza urbana, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.)	ART. 37 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI	da € 50,00 a € 500,00
20	E' vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.	ART. 38 - SPAZZAMENTO STRADALE	da € 200,00 a € 500,00
21	E' vietato il volantinaggio avente finalità commerciali, la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta,	ART. 46 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE	da € 50,00 a € 500,00

	che determinano direttamente o indirettamente l'insudiciamento del suolo pubblico.		
22	E' vietato l'abbandono di rifiuti, di qualunque natura o provenienza, su suolo sia pubblico o soggetto ad uso pubblico che su suolo privato anche a fianco di contenitori stradali. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.	ART. 57 – DEPOSITI INCONTROLLATI DI RIFIUTI D.Lgs. 152/06 art. 192 commi 1 - 2	D.Lgs. 152/06 art. 255 Sanzione: da € 300,00 a € 3000,00. La sanzione è aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.
23	Ai soggetti che ostacolano, in qualunque modo, le operazioni di ispezione, accertamento e verifica previste dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa	ART. 63 – SANZIONI L. 28-12-1995 n. 549 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Art. 3 commi 31, 32.	euro 500,00 a euro 3.000,00.